



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2012, n. 2000

LR 16/2008, art. 13 - Adozione definitiva del progetto di Piano regionale di tutela delle acque.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

12_SO32_1_DGR_2000_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2012, n. 2000

LR 16/2008, art. 13 - Adozione definitiva del progetto di Piano regionale di tutela delle acque.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l'articolo 121 che disciplina il Piano di tutela delle acque;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) che disciplina la formazione, l'adozione e l'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque;

ATTESO che il comma 3 del citato articolo 13 della legge regionale 16/2008 prevede che "la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile, di concerto con l'Assessore alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, nonché con l'Assessore alle risorse agricole, naturali e forestali, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, adotta il progetto del Piano regionale di tutela delle acque";

ATTESO che il comma 4 del citato articolo 13 della legge regionale 16/2008 prevede che "Il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.";

ATTESO che il comma 11 del citato articolo 13 della legge regionale 16/2008 prevede che "dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 3, non sono rilasciati nulla osta, permessi, atti di consenso, autorizzazioni, concessioni, nonché i relativi rinnovi e varianti, concernenti opere, interventi o attività in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano, definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano. Dalla medesima data non sono rilasciate concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile, qualora in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano regionale di tutela delle acque, definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano.";

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 5 febbraio 2009, n. 246 e 23 giugno 2010, n. 1225, con le quali è stato avviato e definito il procedimento di formazione del Piano regionale di tutela delle acque, contestualmente al processo di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano stesso ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 152/2006;

VISTA la nota prot. n. 13675 del 7 giugno 2011, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in relazione alla procedura di consultazione transfrontaliera attivata dalla Regione ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 152/2006, ha reso noto che la Repubblica d'Austria ha comunicato l'intenzione di non partecipare alla consultazione transfrontaliera del Piano regionale di tutela delle acque e che la Repubblica di Slovenia non ha fatto pervenire alcuna risposta nel termine indicato per la manifestazione d'interesse, per cui la procedura di consultazione transfrontaliera si era, in tal modo, conclusa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2009, n. 1309 con la quale, tra l'altro:

a) è stato preso atto del documento concernente la "valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione delle acque nella Regione Friuli Venezia Giulia";

b) è stato disposto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione della deliberazione stessa, dalla quale decorreva il termine di sei mesi per la consultazione del pubblico sul documento di cui alla lettera a);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2012, n. 588, con la quale:

a) è stato preso atto del documento denominato <<Sintesi delle osservazioni sul documento concernente la "valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione delle acque nella Regione Friuli Venezia Giulia">>;

b) è stato adottato, in via preliminare, ai fini dell'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali, previsto dall'articolo 13, comma 3 della legge 16/2008, il progetto di Piano regionale di tutela delle acque;

c) è stato deliberato di trasmettere il progetto di Piano regionale di tutela delle acque, al Consiglio delle Autonomie locali per l'espressione del parere di competenza.

VISTO l'estratto del processo verbale n. 22/2012 della riunione n. 6 del 20 giugno 2012, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che il Consiglio delle autonomie locali ha espresso "parere favorevole sul "Progetto di piano regionale di tutela delle acque", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 588 del 13 aprile 2012, con le osservazioni e proposte contenute nell'allegato A parte integrante del presente estratto verbale, con le osservazioni emerse in seduta e richiamate in premessa, e prendendo atto delle assicurazioni dell'Assessore Ciriani";

ATTESO che in accoglimento di alcune osservazioni e proposte formulate dal Consiglio delle autonomie locali nell'allegato A parte integrante dell'estratto del processo verbale n. 22/2012 della riunione n. 6 del 20 giugno 2012, il progetto di Piano regionale di tutela delle acque è stato modificato nelle parti, di seguito, elencate con l'indicazione della correlata osservazione:

1) sono stati modificati i seguenti articoli contenuti nelle "Norme di attuazione":

a) articolo 4 (Definizioni), comma 1, lettera m) - osservazione n. 14;

b) articolo 11 (Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione), commi 1, 2 e 3 - osservazioni n. 13, 16, 18 e 19;

c) articolo 12 (Reti fognarie), commi 2, 7 e 8 - osservazione n. 13;

d) articolo 14 (Sistemi di trattamento e limiti di emissione degli scarichi derivanti da insediamenti installazioni o edifici isolati), comma 2 - osservazione n. 21;

e) articolo 16 (Limiti allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali), comma 7 - osservazione n. 10;

f) articolo 17 (Limiti allo scarico di acque reflue urbane sul suolo), comma 2 - osservazione n. 10;

g) articolo 20 (Sistemi di disinfezione), comma 2 - osservazione n. 24;

h) articolo 21 (Scaricatori di piena), comma 4 - osservazione n. 27;

i) articolo 23 (Scarichi esistenti) - osservazioni n. 5, 7, 9, 10, 28, 29 e 30;

j) articolo 33 (Attività esistenti) - osservazioni n. 5, 7, 9, 10 e 45;

k) è stato soppresso l'articolo 52 (Riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate) - osservazioni n. 47 e 48;

2) sono stati modificati:

a) l'Allegato 3 - Limiti di emissione (articolo 14) - osservazione n. 20;

b) l'Allegato 4 - Acque meteoriche di dilavamento: elenco attività contaminanti (articolo 26), Parte A, numero 4 e Parte B, numero 1 - osservazione n. 36;

c) i seguenti punti della parte "Indirizzi di Piano", paragrafo 3 "Misure di tutela quantitativa, qualitativa e idromorfologica", 3.7 Misure di tutela qualitative:

- 3.7.5 Individuazione degli agglomerati e misure per il collettamento delle acque reflue urbane - Sforatori di piena e di emergenza;

- 3.7.7 Acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;

ATTESO che si è reso necessario, nell'ambito del Rapporto ambientale, l'aggiornamento di alcuni indicatori di stato del capitolo 3 ed alcune sezioni del capitolo 4 in adeguamento di sopravvenute modifiche e aggiornamenti di norme nazionali e regionali;

PRESO ATTO delle modeste rettifiche di errori materiali, apportate alle seguenti tabelle del progetto di Piano regionale di tutela delle acque:

a) Tabella 11 - Elenco dei corpi idrici individuati per la categoria "corsi d'acqua", del paragrafo 1.2.3 Individuazione dei corpi idrici per la categoria "corsi d'acqua", della parte "Analisi conoscitiva";

b) Tabella 1 - Classi di rischio e obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e Tabella 2 - Classi di rischio e obiettivi di qualità dei corpi idrici sotterranei, entrambe del paragrafo 1.1, della parte "Indirizzi di Piano";

RITENUTO di adottare, in via definitiva, il progetto di Piano regionale di tutela delle acque, ai fini della trasmissione dello stesso al Consiglio Regionale per il parere della competente Commissione consiliare prescritto dall'articolo 13, comma 4 della legge regionale 16/2008 e di definire, contestualmente, le

misure di salvaguardia del Piano medesimo, ai sensi e per gli effetti dello stesso articolo 13, comma 11 della legge regionale 16/2008;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 65 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1860 di data 24 settembre 2010, di approvazione dell'articolazione e della declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, che attribuisce al Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, tra l'altro, la cura degli adempimenti di competenza regionale in materia di tutela della qualità dei corpi idrici e sotterranei dall'inquinamento;

VISTO lo Statuto regionale di autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna, di concerto con l'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, nonché con l'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali; all'unanimità,

DELIBERA

1. di adottare, in via definitiva, ai fini della trasmissione dello stesso al Consiglio Regionale per il parere della competente Commissione consiliare prescritto dall'articolo 13, comma 4 della legge regionale 16/2008, il progetto di Piano regionale di tutela delle acque che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si compone dei seguenti elaborati:

- Descrizione generale del territorio;
- Analisi conoscitiva;
- Indirizzi di Piano;
- Norme di attuazione;
- Sintesi dell'analisi economica;
- Cartografia;
- Rapporto ambientale;
- Sintesi non tecnica del rapporto ambientale;

2. di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 11 della legge regionale 16/2008, le misure di salvaguardia del Piano di tutela delle acque nei seguenti articoli delle "Norme di attuazione" del Piano stesso, che trovano applicazione dalla data di adozione della presente deliberazione:

- a) articolo 5 (Criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano);
- b) articolo 6 (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici);
- c) articolo 7 (Siti in condizioni di riferimento);
- d) articolo 9 (Individuazione degli agglomerati);
- e) articolo 10 (Individuazione degli investimenti prioritari in materia di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane);
- f) articolo 18 (Scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati superiori a 10.000 A. E. situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili);
- g) articolo 34 (Bilancio idrico);
- h) articolo 35 (Criteri per l'utilizzazione delle acque pubbliche);
- i) comma 1, dell'articolo 36 (Revisione e adeguamento delle utilizzazioni);
- j) articolo 38 (Deflusso minimo vitale);
- k) articolo 39 (DMV nei corpi idrici fortemente modificati);
- l) articolo 42 (Deroghe al DMV);
- m) articolo 43 (Sperimentazione);
- n) articolo 44 (Limitazioni alle nuove derivazioni);
- o) articolo 45 (Operazioni in alveo);
- p) comma 2, dell'articolo 46 (Attività di verifica ed aggiornamento);
- q) articolo 47 (Disciplina del prelievo da falde acquifere);
- r) articolo 48 (Sorgenti montane);
- s) articolo 49 (Tutela della permeabilità dei suoli);
- t) articolo 50 (Pozzi artesiani);
- u) articolo 51 (Settore agricolo);

3. di stabilire che la misura di salvaguardia del Piano di tutela delle acque prevista dall'articolo 44, comma 3 delle "Norme di attuazione" del Piano stesso, non si applica alle domande di concessione di derivazione d'acqua presentate alla data di adozione della presente deliberazione;

4. di trasmettere il progetto di Piano regionale di tutela delle acque, al Consiglio Regionale ai fini dell'e-

spressione del parere da parte della competente Commissione consiliare;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI